
**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER
L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME
FESTIVITÀ NATALIZIE**

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute relativa all'adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Ordinanza del 1° aprile 2022, GU Serie Generale n.79 del 04-04-2022) proposte con uno specifico documento (inviato il 1° aprile) dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la quale, tramite il suo allegato, fornisce anche indicazioni relative ai parchi divertimento, alle attività di spettacolo viaggiante, e ad ulteriori contesti di intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente con attrezzature e spazi;

Visto il Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e per la concessione di aree pubbliche finalizzate all'installazione di circhi e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 19.2.1997;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 01.02.2022 con la quale è stato aggiornato l'elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante per il periodo Febbraio 2022 - Gennaio 2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 435 del 04.10.2022 con la quale si individuano le aree comunali disponibili ad ospitare le tipologie di attrazioni definite nel medesimo atto e si definiscono i criteri di selezione dei partecipanti per l'assegnazione dei suddetti posteggi per il periodo Febbraio 2022 - Gennaio 2023;

Tutto ciò premesso, il Dirigente della Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi e Partecipazione Democratica

RENDE NOTO

che dal giorno 06.10.2022 al 20.10.2022 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di concessione di suolo pubblico per l'installazione di attività di spettacolo viaggiante in occasione delle prossime festività natalizie nelle seguenti aree e per le seguenti tipologie/categorie:

1 Piazza Cavour

- **Canalone lato destro (direzione Porto), n. 5 attrazioni medio – piccole delle seguenti tipologie:**

- giostra per bambini azionata a motore (media);
- rotonda tiri vari (piccola);
- Giostra a catene per bambini (media);
- Playground (media);
- Salto trampolino (media);

- **Lato destro statua (direzione Porto)**

- Ruota panoramica con le seguenti caratteristiche: altezza minima non inferiore a 30 mt. e munita di punti luce;

- **Lato sinistro statua (direzione Porto)**

- Pista pattinaggio su ghiaccio della dimensione di 10x30 mt.;

2 Piazza Pertini

- **Spazio centrale ricompreso tra le griglie di aerazione per n. 3 attrazioni medie e piccole delle seguenti tipologie:**

- Rotonda a tiri vari (piccola);

- Music express (media);

- Miniottovolante (media);

- Spazio opzionale per 1 attrazione piccola/media di una tipologia mai installata prima all'interno del territorio del Comune di Ancona (l'assegnazione di questo spazio sarà a discrezione del Dirigente competente o della Giunta Comunale solo nel caso in cui pervengano richieste che siano organiche con il progetto generale delle manifestazioni del Natale).

L'assegnazione delle aree avverrà secondo le regole, i criteri e le procedure di cui agli articoli seguenti:

ART. 1 – TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ATTRAZIONI INSTALLABILI

Le attrazioni in relazione alle quali si presenta istanza di concessione di suolo dovranno essere in perfetto stato di manutenzione, e in possesso di tutte le certificazioni previste a norma di legge.

Relativamente alla piazza Pertini, l'installazione di attrazioni di dimensioni rilevanti sarà valutata dall'Amministrazione comunale per definirne la compatibilità con i limiti di peso sostenibili dalla pavimentazione, stante la presenza di un parcheggio auto nel livello sottostante la piazza.

Le tipologie di attrazioni sopra indicate sono da considerarsi tassative e gli spazi complessivi occupati dalle medesime (nelle p.zza Cavour e p.zza Pertini) non potranno superare la superficie complessiva di 1321 mq a cui dovranno aggiungersi gli spazi necessari a garantire il rispetto delle distanze tra attrazioni, le vie di fuga e similari, secondo tutte le norme di settore in vigore al momento dell'installazione, ivi comprese quelle atte a garantire l'incolumità pubblica.

Le attrazioni, siano esse piccole o medie, dovranno essere idonee all'installazione per qualità, tipologia e stato di manutenzione, anche in considerazione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali delle piazze interessate.

Il posizionamento degli allestimenti e delle installazioni di qualunque tipologia e dimensione non può avvenire attraverso la realizzazione di opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o a qualsivoglia bene di proprietà comunale, fatti salvi i casi che necessitano di documentate prescrizioni di natura tecnica finalizzate al funzionamento dell'installazione e al rispetto delle condizioni di sicurezza (ad esempio il posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni).

ART. 2 – REQUISITI PER L'ACCESSO AL BANDO E PER L'ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE

Possono presentare istanza per una o più delle aree sopra individuate i soggetti gestori di attività di spettacolo viaggiante in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio di tale attività su tutto il territorio

nazionale, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che possiedano i requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso TULPS tale per cui nei confronti dei partecipanti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Le attrazioni per le quali si richiede l'assegnazione devono essere correttamente registrate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante) nonché regolarmente revisionate e munite di codice identificativo.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando; il venir meno degli stessi nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza della eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.

ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate **esclusivamente sulla piattaforma digitale dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ancona** di cui al link: <https://ancona.nuvolapalitalsoft.it/suap/>, mediante la compilazione, in tutte le sue parti, **del modulo di domanda "Autorizzazione per attività di spettacoli viaggianti – Circhi – Giostre"** (seguendo il percorso: **procedimenti e modulistica, pubblico spettacolo, attività di spettacolo temporaneo**).

Non saranno prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del presente avviso.

Ogni istanza può riguardare una sola area/piazza. Ciascun operatore può presentare un massimo di due istanze complessive all'interno della stessa area/piazza; la seconda istanza (in ordine temporale di presentazione) potrà essere presa in considerazione solo in relazione alla disponibilità di posti non assegnati o considerati vacanti alla data di scadenza di validità della graduatoria e del presente bando.

Sono considerate irricevibili le istanze pervenute al di fuori dei termini stabiliti dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con modalità diverse da quelle sopra indicate. Le istanze fuori termine possono essere prese in considerazione nell'ordine temporale di presentazione solo caso in cui, entro i termini stabiliti, non siano state presentate sufficienti istanze valide.

Non sono ammissibili le istanze presentate per aree o per tipologie di attrazioni diverse da quelle indicate nel presente avviso.

L'irricevibilità o l'inammissibilità risulteranno da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione a firma del dirigente della Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi e Partecipazione Democratica, comunicazione che sarà inviata all'operatore interessato a mezzo Pec.

È fatto obbligo agli operatori di comunicare e tenere attiva la propria casella di Pec.

Le domande possono essere presentate esclusivamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e devono pervenire perentoriamente entro **le ore 24:00 del 20.10.2022**.

Saranno considerate pervenute fuori termine le domande risultino consegnate solo successivamente alla scadenza del termine ultimo perentorio.

ART. 4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per esigenze di celerità del procedimento, con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 della Legge 241/90 e ss.mm. nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati; a tal fine si rende noto che: a) l'Amministrazione competente è il Comune di Ancona – Direzione Gabinetto del Sindaco, Turismo, Eventi e Partecipazione Democratica (Pec: comune.ancona@emarche.it); b) l'oggetto del procedimento è il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante; c) il responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Mellino; d) il procedimento, acquisita tutta la documentazione, si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2

comma 7 Legge 241/90; e) contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104.

ART. 5 - DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni relative al presente avviso sono temporanee e valide per il periodo indicato nelle D.G.C. n. 435 del 04.10.2022, esclusi i giorni necessari all'installazione e disinstallazione delle strutture, termini eventualmente prorogabili su istanza del gestore; ad ogni modo, sempre in considerazione dell'eccezionalità delle cause di impedimento alla rimozione dell'attrazione, il limite temporale non può superare la data del 31 Gennaio 2023.

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

L'istruttoria delle domande è finalizzata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione; per il perfezionamento della domanda, esclusi i casi di mancanza di requisiti da considerarsi essenziali, sono valide le norme del soccorso istruttorio L. 241/90 e ss. mm.

ART. 7 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Le domande complete e regolari saranno valutate così come segue:

Nel caso in cui per un'area/piazza sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore o in un numero inferiore rispetto agli spazi disponibili, l'ente concedente, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite, assegna le aree ai richiedenti secondo le configurazioni autonomamente predeterminate, previa acquisizione dei pagamenti e dei documenti previsti dall'articolo 9 del presente regolamento di gara. Diversamente, nel caso di presentazione di un numero di domande maggiore agli spazi disponibili, l'ente concedente, per ciascuna area/piazza applica i seguenti criteri di selezione del soggetto assegnatario:

- a) maggiore presenza nel territorio comunale negli ultimi 5 anni con la medesima attrazione: 4 punti per ogni anno di presenza in città, sino a un massimo di 20 punti;
- b) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS: 3 punti per ogni anno di anzianità, sino a un massimo di 30 punti;
- c) personalizzazione dell'attrazione al tema del Natale per un massimo di 50 punti così suddivisi:
 - 20 punti per l'attinenza al tema;
 - 20 punti per il livello di approfondimento progettuale: la documentazione minima dovrà essere costituita da una relazione descrittiva dell'intervento, corredata da un elaborato grafico o documentazione fotografica; ulteriore documentazione foto e/o video di installazioni già realizzate sarà considerata premiante;
 - 10 punti per l'eventuale installazione di elementi decorativi aggiuntivi degli spazi circostanti l'attrazione.

In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane.

ART. 8 - SUBENTRI

1. Nel caso di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda precedente alla pubblicazione del presente avviso, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità di frequenza (lettera a) art. 7) maturata a nome dell'azienda stessa. Il trasferimento d'azienda e/o cessione di

ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con idonea documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento.

ART. 9 - CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla valutazione:

1. le istanze presentate su modulistica diversa da quella allegata al presente avviso o con tempi o modalità differenti da quelli qui indicati;
2. le istanze presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante o dei titoli abilitativi richiesti;
3. i gestori che in occasione di precedenti concessioni di aree sono stati considerati responsabili di grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto e/o nell'esercizio dell'attività;
4. i gestori che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti dell'amministrazione;
5. le istanze presentate per aree o per tipologie diverse da quelle indicate nel presente avviso;
6. la mancata attivazione di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi alla data di ritiro dell'autorizzazione amministrativa.
7. la mancata presentazione, al momento del ritiro dell'autorizzazione, del verbale di visita periodica dell'installazione e della copia del libretto delle attività compiute e sottoscritte da tecnico abilitato.

ART. 10 OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

1. E' vietata l'occupazione di aree comunali prima del formale rilascio delle formali autorizzazioni;
2. Il concessionario dovrà provvedere materialmente al ritiro dell'autorizzazione all'esercizio prima dell'occupazione;
3. **e' fatto obbligo di esibire, dopo le operazioni di montaggio, la prescritta certificazione di corretto montaggio/esecuzione a regola d'arte, anche degli impianti/allestimenti (come quelli elettrici) ulteriori, supplementari e aggiuntivi alla specifica attrazione;**
4. l'autorizzazione e la documentazione prevista dalla normativa nonché dal presente bando devono essere sempre ostensibili agli addetti al controllo;
5. è vietata la sub-concessione dello spazio a assegnato.

ART. 11 – GARANZIE RICHIESTE

1. I gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio, smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune di Ancona.
2. Pertanto, sarà richiesto ai candidati assegnatari:
 - a) il possesso di una polizza di responsabilità civile in corso di validità al momento del ritiro delle autorizzazioni, pena l'annullamento delle stesse;
 - b) la stipula di una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative a garanzia del ripristino delle condizioni originarie dell'area, garanzia che sarà svincolata/restituita all'operatore al termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa; in particolare, l'importo è stabilito forfettariamente, in questa prima fase di applicazione del Regolamento, in:

- euro 3.000,00 per l'area complessiva di P.zza Pertini;
- euro 4.000,00 per l'area complessiva di P.zza Cavour canalone;
- euro 40.000,00 per la ruota panoramica;
- euro 2.000,00 per la pista di pattinaggio su ghiaccio.

ART. 11 – INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo pec: comune.ancona@emarche.it oppure al numero di telefono seguente: 071.2222303/2496.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati dal Comune di Ancona in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GPDR). Gli interessati potranno esercitare i propri diritti (artt. 15 e ss. del RGPD). Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l'impossibilità di procedere con l'assegnazione delle aree.

Il titolare del trattamento è il Comune di Ancona, rappresentato dal Sindaco pro tempore, Valeria Mancinelli, con sede in Largo XXIV Maggio, 1 60123 Ancona pec: comune.ancona@emarche.it; è possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento ed ottenere informazioni sul trattamento dei propri dati sulle sue modalità, finalità e sulla logica ad esso applicata, nonché:

- la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
- gli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
- l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- di opporsi al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.

Ancona, 05.10.2022

*Firmato Digitalmente da**
LA DIRIGENTE
(Dott.ssa Roberta Alessandrini)

*la firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 12/02/1993 n. 39